



Prot. 176043/RU

## **IL DIRETTORE**

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 recante approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative ed in particolare gli articoli 5, 28, 34 e 35;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato;

VISTO il decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153 recante disposizioni per il controllo della fabbricazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene ed in particolare l'articolo 26, comma 3, che stabilisce che, in relazione all'evoluzione tecnologica dei processi produttivi e della strumentazione utilizzata per la misurazione dei prodotti, nonché in considerazione dei sistemi informatici e telematici in dotazione agli operatori economici ed alla amministrazione finanziaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia vengano rideterminate e aggiornate le modalità tecniche di accertamento e di contabilizzazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime delle accise o a vigilanza fiscale;

CONSIDERATO che la fabbricazione della birra ha conosciuto negli ultimi anni una notevole evoluzione tecnologica dei processi produttivi e della strumentazione utilizzata per la misurazione dei prodotti;

CONSIDERATO che alcuni impianti di fabbricazione della birra operano con un alto grado di automazione, mediante strumenti informatici e telematici, anche per quel che riguarda la misurazione degli elementi essenziali della produzione;

CONSIDERATO altresì che i predetti impianti di fabbricazione della birra sono dotati di strumentazioni informatiche che consentono l'elaborazione elettronica in tempo reale dei dati riguardanti le materie prime utilizzate ed il prodotto ottenuto;

TENUTO CONTO dei sistemi informatici e telematici in dotazione all'Agenzia;

RAVVISATA l'opportunità di prevedere una specifica disciplina per gli impianti dotati di caratteristiche tecnologiche avanzate, che garantiscano uno standard organizzativo elevato, e l'aggiornamento delle modalità tecniche di accertamento della birra anche nell'ottica della semplificazione degli adempimenti dell'utenza interessata;

SENTITO il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 18 dicembre 2009;

## **ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Sono oggetto della presente determinazione gli impianti ad elevata automazione di produzione della birra. Ai fini dell'accertamento fiscale del prodotto, è considerato impianto ad elevata automazione lo stabilimento di produzione di birra che assicura, per ogni lotto di produzione, la rilevazione continua e in automatico dei seguenti dati:

- a) materie prime passate in lavorazione;
- b) volume della birra presente nei serbatoi del prodotto finito subito prima della fase del condizionamento;
- c) conteggio delle confezioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n.153 e calcolo del volume della birra in entrata nel magazzino fiscale;
- d) volume della birra sfusa avviata ad altro stabilimento di condizionamento.

### **Articolo 2**

#### **Disciplina di applicazione**

1. Al depositario di una fabbrica di birra ad elevata automazione autorizzato ai sensi del successivo art. 4, comma 2, non si applicano le seguenti prescrizioni di cui al decreto ministeriale 153/2001:

- a) l'installazione a fini fiscali di misuratori dei semilavorati (mosto) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f);

- b) l'installazione di misuratori del mosto introdotto nelle cantine di fermentazione di cui all'articolo 3, comma 4;
- c) la tenuta del registro di carico e scarico dei semilavorati (mosto) di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a); continua tuttavia ad essere tenuto il registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) relativamente alla birra non condizionata introdotta od estratta dal deposito;
- d) l'inventario fisico dei semilavorati di cui all'articolo 7, comma 4, fermo restando l'inventario dei semilavorati ai sensi dell'art. 18, comma 2, effettuato con la cadenza prevista al successivo comma 2 del presente articolo;
- e) il comma 3 dell'articolo 9, riguardante le variazioni degli orari delle cotte;
- f) il comma 4 dell'articolo 9, riguardante le variazioni dei giorni e degli orari delle operazioni di condizionamento;
- g) il comma 6 dell'articolo 9, riguardante la tenuta del registro annuale delle lavorazioni.

2. Gli inventari periodici di cui all'articolo 18, comma 2 del decreto ministeriale 153/2001 sono effettuati con cadenza annuale.

3. Per quanto non espressamente derogato dal presente articolo, ai depositari autorizzati degli impianti ad elevata automazione continua ad applicarsi la disciplina generale di cui al decreto ministeriale 153/2001.

### **Articolo 3**

#### **Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione**

1. Alle semplificazioni di accertamento e contabilizzazione della birra di cui alla presente determinazione si accede mediante istanza del depositario autorizzato e previo esito positivo della specifica verifica tecnica di cui al successivo articolo 4.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata dal rappresentante legale della ditta presso l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'impianto; per gli impianti di nuova attivazione, l'istanza può essere presentata unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 153/2001.

3 L'istanza deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) descrizione tecnica dei sistemi automatici di misurazione delle materie prime messe in lavorazione e del volume della birra presente nei serbatoi subito prima della fase del condizionamento, nonché di quelli di conteggio degli imballaggi e di calcolo del volume della birra in entrata al magazzino fiscale, sottoscritta da professionista abilitato;
- b) certificazione metrologica per ogni singolo strumento di misura utilizzato nei sistemi di cui alla lettera a), che ne attesti i parametri di funzionamento e la non azzerabilità, emessa da ente certificatore riconosciuto o dalla ditta costruttrice;
- c) schema tecnico dell'impianto di produzione e planimetria della fabbrica con l'indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche degli strumenti di misura di cui alla lettera b), sottoscritti da professionista abilitato;
- d) specifiche tecniche dei sistemi automatici di cui alla lettera a) e schema tecnico del loro interfacciamento con il sistema informatico utilizzato dal depositario, sottoscritti da professionista abilitato;
- e) specifiche tecniche del sistema informatico utilizzato, con particolare riferimento alle procedure di rilevazione, elaborazione, conservazione e back up dei dati di cui all'articolo 1, sottoscritte da professionista abilitato.

4. L'istanza contiene l'impegno del depositario autorizzato a registrare e conservare i dati di cui all'articolo 1 su supporto informatico ed a renderli disponibili all'Agenzia delle dogane per i controlli previsti dall'articolo 17 del decreto ministeriale 153/2001 per un periodo di cinque anni.

#### **Articolo 4**

##### **Termini e modalità di rilascio dell'autorizzazione**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 3, l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente effettua la verifica tecnica ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 153/2001. In fase di verifica i funzionari dell'Agenzia addetti al controllo provvedono, in particolare, al suggellamento della linea di trasferimento del mosto dalla caldaia di cottura ai tini di fermentazione e degli strumenti di misura di cui al precedente articolo 3, comma 3, lett. a). L'intero procedimento è concluso entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito. Nel caso in cui l'istanza è presentata unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto

ministeriale 153/2001, il predetto termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni.

2. In caso di esito positivo, viene rilasciata apposita autorizzazione all'applicazione delle modalità tecniche di accertamento di cui alla presente determinazione.

## **Articolo 5**

### **Revoca dell'autorizzazione**

1. L'Ufficio delle Dogane territorialmente competente procede alla revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 al venir meno anche di una sola delle condizioni essenziali che ne hanno determinato il rilascio.

## **Articolo 6**

### **Disposizioni finali**

1. In caso di esito negativo dell'istanza di cui all'articolo 3 o di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, si applicano le modalità tecniche di accertamento stabilite nel decreto ministeriale 153/2001.

2. In relazione al numero delle istanze che saranno presentate ai sensi dell'articolo 3, potranno essere rideterminati i termini di conclusione del procedimento fissati all'articolo 4, comma 1.

3. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it), ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 23 dicembre 2009

*Il Direttore*

**Dott. Giuseppe Peleggi**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*